

142 Beni del debitore - Dlgs 14/2019 -Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 142 Beni del debitore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 142 Beni del debitore

1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

Documenti collegati:

[Concordato preventivo - Spossessamene attenuato – Cass. n. 3850/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Spossessamene attenuato -

142 Beni del debitore - Dlgs 14/2019 -Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Conseguenze - Pignoramento presso terzi - Pagamento del "debitor debitoris" - Ammissibilità - Condizioni. Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamelo" previsto in ambito

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - sentenza dichiarativa - comunicazione e pubblicazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 \(Rv. 657470 - 01\)](#)

Disciplina posteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Efficacia della sentenza - Ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione - Fondamento. In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - attribuzioni - ausiliari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22385 del 06/09/2019 \(Rv. 655289 - 02\)](#)

Contratti bancari - Nullità del contratto per vizio di forma - Potere di eccezione del curatore - Sussistenza - Fondamento. Il curatore fallimentare è legittimato a far valere la nullità del contratto bancario non redatto per iscritto, in violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385

[Tributi \(in generale\) - accertamento tributario \(nozione\) - avviso di accertamento – notifica - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6626 del 07/03/2019 \(Rv. 653313 - 01\)](#)

Società a ristretta base sociale - Fallimento - Notifica ai soci - Necessità - Fondamento. In tema di società di capitali a ristretta base societaria, l'avviso di accertamento, se inerente a crediti i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento (o nel periodo di imposta

[142 Beni del debitore - Dlgs 14/2019 -Art. 42 \(Beni del fallito\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 142 Beni del debitore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 142 Beni del debitore 1. La sentenza che dichiara

[Comodato - estinzione - richiesta del comodante - sopravvenuto bisogno della cosa comodata - Cass. n. 27938/2018](#)

Comodato per uso abitativo a tempo determinato - Fallimento del comodante - Diritto del curatore alla restituzione immediata del bene - Sussiste - Fondamento. In tema di comodato di immobile per uso abitativo a tempo determinato, il fallimento del comodante dopo la stipula del contratto, ai sensi

142 Beni del debitore - Dlgs 14/2019 -Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Procedimento civile - interruzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25603 del 12/10/2018 \(Rv. 650770 - 01\)](#)

Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Sussistenza - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Esclusione - Fondamento. In tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento,

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16443 del 21/06/2018 \(Rv. 649397 - 01\)](#)

Giudice del lavoro - Giudice fallimentare - Ambito della cognizione – Indennità risarcitoria ex art. 18 st. lav. - Riparto - Criteri. In tema di indennità risarcitoria ex art. 18 st.lav., come novellato dall'art. 1, comma 42, della l. 92 del 2012, qualora risulti l'interesse del lavoratore all'

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 \(Rv. 648887 - 01\)](#)

Accertamento tributario – Impugnazione - Legittimazione straordinaria all'impugnazione del fallito – Conseguimento di esito favorevole – Utilizzabilità del risultato da parte del curatore – Modalità. Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla

fine